

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1301**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2002**

—————

Modifica all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di riconoscere ai lavoratori italiani, che cessino l'attività lavorativa e non abbiano maturato sufficiente contribuzione per avere diritto alla pensione, la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5 per cento annuo, al compimento dell'età pensionabile.

Attualmente i cittadini italiani che non raggiungono i requisiti minimi per la pensione non possono utilizzare in alcun modo i soldi versati nelle casse degli enti pubblici di previdenza, in particolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Il presente disegno di legge si propone invece di fare in modo che il cittadino possa rientrare in possesso del proprio denaro, versato ai fini della pensione, nel caso in cui non possa usufruire di alcun trattamento pensionistico.

L'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», che ha sostituito il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede già per i lavoratori extracomunitari che lascino il territorio italiano il diritto al rimborso dei contributi previdenziali versati sia per la quota a loro carico che per la quota versata dal datore di lavoro. Sulle somme così restituite i lavoratori extracomunitari hanno anche diritto agli interessi del 5 per cento annuo.

Il presente disegno di legge propone una modifica alla citata legge n. 335 del 1995, nel senso di estendere anche ai cittadini lavoratori italiani la facoltà di avvalersi di tali disposizioni, previste fino ad ora solo per gli extracomunitari, ponendo così fine ad una iniqua disparità di trattamento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. È riconosciuta ai lavoratori italiani, che cessano l'attività lavorativa e non hanno maturato sufficiente contribuzione per avere diritto alla pensione, la facoltà di richiedere al compimento dell'età pensionabile la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo».

